

## 1. Parti del contratto

1.1 Per "Venditrice" si intende la società Sol.Ve.T S.r.l., con sede legale in Milano, Via Del Bollo, 4 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 02544370154.

Eventuali variazioni di denominazione o di sede sociale della Venditrice non produrranno alcun effetto sulla validità ed efficacia delle presenti condizioni generali.

1.2 Per "Acquirente" si intende chiunque - privato, impresa in forma individuale o societaria - richiede alla Venditrice la fornitura dei Prodotti.

## 2. Ambito di applicazione ed efficacia

2.1 Le presenti condizioni generali si applicano a tutte le vendite effettuate dalla Venditrice, e regolano tutti i rapporti futuri tra la Venditrice e l'Acquirente, anche in mancanza di un espresso richiamo.

2.2 I rapporti regolati dalle presenti condizioni generali riguardano la vendita di tutti i prodotti chimici, solidi e liquidi, commercializzati in Italia dalla Venditrice ("i Prodotti").

2.3 Eventuali deroghe alle presenti condizioni generali non produrranno effetti se non risulteranno da accordo scritto tra la Venditrice e l'Acquirente.

2.4 Con la sottoscrizione della presente e comunque con la trasmissione delle ordinazioni alla Venditrice l'Acquirente rinuncia espressamente all'applicazione delle sue condizioni generali di acquisto.

2.5 L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole delle presenti condizioni generali non inficia la validità, efficacia ed opponibilità delle altre clausole.

## 3. Termini di consegna

3.1 I termini di consegna sono indicativi e mai essenziali, e non impegnano comunque la Venditrice.

3.2 La Venditrice non è tenuta a corrispondere indennizzi di sorta per eventuali danni, diretti o indiretti, imputabili a ritardi di consegna.

## 4. Trasporti

4.1 La Venditrice può applicare un sovrapprezzo per il trasporto in caso di zone particolari o disagiate.

## 5. Imballi e contenitori

5.1 Gli imballi (ivi inclusi pallets, cisternette e cubi in plastica), qualora non sia stato pattuito espressamente che costituiscono oggetto della vendita, restano di esclusiva proprietà della Venditrice.

5.2 L'Acquirente è tenuta a restituirli, franco suo stabilimento, al Vettore o ad altro incaricato della Venditrice, entro 90 giorni dalla data di consegna.

5.3 Decorso infruttuosamente tale termine, la Venditrice avrà facoltà di emettere fattura di vendita all'Acquirente per un corrispettivo al valore a nuovo dell'imballo, con termini di pagamento eguali a quelli applicati all'Acquirente per le vendite dei Prodotti.

5.4 In ipotesi di restituzione di imballi lesionati, o danneggiati verrà addebitato all'Acquirente l'importo del valore dell'imballo evidenziato in fattura.

## 6. Pagamenti

6.1 I pagamenti dovranno essere effettuati alla sede della Venditrice, entro i termini di cui al D.Lgs. no. 192/2012 (e, in caso di fornitura di prodotti agro-alimentari, entro i termini di cui al D.Lgs. no. 92/2012), salvo diversa pattuizione scritta.

6.2 In caso di ritardo nel pagamento dell'Acquirente, verranno automaticamente addebitati interessi moratori al tasso di cui al D.lgs 231/2002 - come modificato dal D.Lgs. no. 192/2012 -, decorrenti dalla data di scadenza della fattura.

6.3 Acconti o pagamenti parziali si intendono sempre imputati, nell'ordine, alle spese di recupero, agli interessi ed infine al capitale.

6.4 L'Acquirente non potrà far valere nei confronti della Venditrice alcun reclamo, contestazione o pretesa, né in via di azione né in via di eccezione, se non dopo aver regolato integralmente gli importi fatturati dalla Venditrice.

## 7. Tolleranze

7.1 Sono ammesse le tolleranze d'uso, così come codificate nella raccolta degli usi della provincia di Milano per il commercio dei prodotti chimici in genere.

## 8. Ordinativo Minimo

8.1 Per un ordinativo Franco Destino inferiore a 200 kg, verrà applicata una maggiorazione sul prezzo di listino del prodotto secondo la caratteristica della transazione più IVA.

## 9. Verifiche, Reclami e contestazioni

9.1 L'Acquirente deve accertarsi dell'idoneità dei Prodotti all'atto della consegna degli stessi, e comunque prima di intraprenderne l'utilizzo.

9.2 Tale preventivo accertamento costituisce onere di ordinaria diligenza dell'Acquirente, e in difetto dello stesso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nessun risarcimento è comunque dovuto dalla Venditrice.

9.3 L'Acquirente decade da ogni garanzia se non denuncia per iscritto alla Venditrice le proprie contestazioni entro 8 giorni di calendario dalla consegna dei Prodotti, salvo quanto previsto al punto successivo.

9.4 In ogni caso, gli eventuali vizi o difformità (tanto qualitative quanto quantitative) dei Prodotti devono essere denunciati per iscritto, a pena di decadenza, prima dello scarico o travaso degli stessi in imballi o serbatoi dell'Acquirente.

9.5 In caso di forniture a consegne ripartite, eventuali reclami, anche se tempestivi, non esonerano l'Acquirente dall'obbligo di ritirare e pagare tutti i Prodotti ordinati.

9.6 Resta espressamente esclusa dalle garanzie prestate da Solvet la garanzia inerente alla idoneità dei Prodotti ad una specifica destinazione anche laddove l'Acquirente abbia indicato nel proprio ordine l'utilizzo al quale i Prodotti si intendono destinati.

## 10. Responsabilità. Forza maggiore

10.1 Fermo il limite di cui all'art. 1229 c.c., la Venditrice non risponde di eventuali danni diretti o indiretti di alcun tipo (espressamente inclusi l'arresto di produzione, i costi di richiamo dei Prodotti, i danni da perdita di chances o di clientela) derivanti dalla fornitura e dall'utilizzo dei Prodotti.

10.2 Nel caso di fornitura di Prodotti non rispondenti alle caratteristiche previste o diversi da quelli ordinati, ed ove l'Acquirente abbia comunque tempestivamente denunciato per iscritto tale difettosità o difformità del Prodotto, la responsabilità della Venditrice resterà limitata esclusivamente alla sostituzione a sue spese del prodotto, oppure, a sua scelta, al ritiro a sue spese dei Prodotti ed alla restituzione del prezzo (o della parte di prezzo) già percepito.

10.3 La Venditrice è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità in ipotesi di mancata o incompleta fornitura dovuta a scioperi aziendali e/o generali, insurrezione, guerra, disastri naturali o nucleari, incendi, carenza di materie prime e/o di fonti energetiche e, più in generale, di ogni altro evento o circostanza costituente ipotesi di forza maggiore.

Al verificarsi di una tale ipotesi, la Venditrice ne darà comunicazione scritta all'Acquirente, ed avrà facoltà, a sua insindacabile scelta, di revocare l'accettazione dell'ordine (restituendo all'Acquirente, in tal caso, gli eventuali acconti ricevuti senza aggravio di interessi) ovvero di fissare un termine, non eccedente i 60 giorni, per l'effettuazione della fornitura.

## 11. Facoltà di recesso

11.1 La Venditrice potrà recedere dal contratto senza alcun onere qualora si verificassero fatti o circostanze che alterino la stabilità dei mercati, il valore della moneta, le condizioni delle industrie produttrici dei Prodotti e delle materie prime e le condizioni di approvvigionamento.

11.2 La Venditrice avrà altresì facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere laddove a carico dell'Acquirente siano levati protesti, promosse azioni ingiuntive, esecutive o cautelari ovvero intraprese procedure concorsuali.

## 12. Regolamento Europeo 1907/2006 ("REACH")

12.1 Il Regolamento Europeo REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals") prevede una serie di informazioni che il fornitore di prodotti chimici deve rendere disponibili alla clientela per consentirle un utilizzo più sicuro dei prodotti stessi.

Il REACH impone ai clienti di comunicare al loro fornitore qualsiasi informazione utile sui pericoli e sulle possibili inadeguatezze del loro sistema di gestione del rischio inerenti alle sostanze o preparati da essi utilizzati.

Il REACH impone invece ai fornitori di prodotti chimici una procedura ed una tempistica specifiche per il processo di pre-registrazione e registrazione di sostanze e preparati chimici.

12.2 Se il fornitore della Venditrice non dovesse assolvere correttamente a tale procedura e a tale tempistica, ciò potrebbe influire sulla successiva fornitura dalla Venditrice all'Acquirente, così come potrebbe verificarsi il caso di interruzione della fornitura laddove le sostanze e i preparati in questione dovessero richiedere un supplemento di controlli scientifici.

12.3 La Venditrice informerà l'Acquirente di eventuali ritardi causati dalle circostanze sopra indicate, fermo restando comunque quanto previsto all'Art. 3 delle presenti condizioni generali.

12.4 La Venditrice metterà a disposizione dell'Acquirente delle apposite schede di sicurezza e - ove necessario - degli allegati indicanti le possibili esposizioni a rischio dei Prodotti, onde consentire all'Acquirente di controllare se l'utilizzo concreto degli stessi corrisponde a quanto indicato nella scheda di sicurezza e nei suoi eventuali allegati.

12.5 Ove l'Acquirente intenda destinare i Prodotti ad un utilizzo diverso da quello indicato nella documentazione fornitagli, dovrà darne immediato avviso scritto alla Venditrice, che a sua volta contatterà il proprio fornitore per verificare la fattibilità ed i possibili rischi collegati a tale diverso utilizzo.

12.6 Sino a quando le relative informazioni non siano state comunicate dalla Venditrice all'Acquirente, quest'ultima potrà destinare i Prodotti ai soli utilizzi contemplati nella scheda di sicurezza e nei suoi eventuali allegati.

12.7 Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità da parte della Venditrice non solo per l'ipotesi di mancata ottemperanza dell'Acquirente alle prescrizioni stabilite dal REACH, ma anche, in coerenza a quanto stabilito al punto 9.6 delle presenti Condizioni Generali, riguardo all'idoneità dei Prodotti forniti all'utilizzo a cui l'Acquirente intende destinarli.

### 13. Norme regolatrici

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si fa rinvio alle norme di legge italiane ed alla Raccolta di usi della Provincia di Milano per il Commercio dei Prodotti Chimici in genere, nell'ultima versione approvata dalla CCIAA di Milano.

### 14. Foro competente

Ogni controversia inerente alla interpretazione, validità, esecuzione e/o risoluzione delle presenti Condizioni Generali e dei singoli contratti di vendita da queste regolati è attribuita all'esclusiva competenza del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni foro alternativo eventualmente previsto dalla legge.